

STATUTO

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1

L'Associazione ALEPH - PNL umanistica integrata, associazione culturale con sede in Via Castagneto Seia 23/E/5, 16132 Camogli - è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile e psicologica dei propri soci.

A tale scopo l'Associazione si propone la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di:

- corsi, workshop, seminari;
- convegni, conferenze;
- mostre, proiezioni, manifestazioni;
- inchieste, ricerche;
- altri eventi e servizi culturali e psicologici.

attinenti alle seguenti aree tematiche:

- psicologia, formazione, psicoterapia;
- terapie e medicine alternative;
- salute e benessere psicofisico e spirituale;
- letteratura, arte, musica, teatro, cinema;
- scienza, economia, politica e filosofia;
- ecologia ambientale ed educazione alla pace;
- sostegno e sviluppo di attività umanitarie.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza, politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.

I minori di anni diciotto possono assumere titolo di socio solo previo consenso dei genitori e in ogni caso non hanno diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti a termine.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome e indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, in altre parole di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda sarà respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6

I Soci hanno diritto :

- a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione ; ciò vale anche per i familiari dei soci, purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello statuto e possiedono i requisiti necessari a soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare.
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti L'Associazione ;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che hanno rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione .

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, o ad un richiamo scritto, o con la

sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto di un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è sottoposto alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione di iniziative e attività correlate alle finalità della Associazione.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa sono in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del

giorno ed è da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima o da inviare ad ogni socio almeno quindici giorni prima.

Art. 15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo svolgimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art. 31.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne fa richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile: Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art. 6:

- approva il rendiconto economico e finanziario
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri o dei Garanti), alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello degli elementi di ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta.

Art. 20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione .

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni
E' composta di un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso impedimento di questi, ne assume le mansioni
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione ; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, preside il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti e specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione .

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione.
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando v'interviene la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade

Decade in ogni modo il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, da Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo degli elementi originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27

Il Collegio dei Probi o Garanti, è composto di tre membri o in ogni modo, da un numero dispari di elementi diverso da uno. E' chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'Art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta né faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 29

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 30

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà in ogni modo essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e in ogni modo per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'Art. 111 comma quattro quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.